

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRINA e VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

### Modificazioni ed integrazioni alla disciplina delle casse rurali ed artigiane

ONOREVOLI SENATORI. – Permanendo valide le ragioni che indussero alcuni colleghi della Sinistra indipendente e del Partito comunista italiano nella IX legislatura a presentare l'atto Camera n. 2113, la presente proposta ne ricalca integralmente il suo contenuto. Ed è per questi motivi che gli attuali presentatori confidano in una sollecita approvazione. Infatti, con l'articolo 10, comma terzo, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, il diritto comune delle società cooperative, vigente all'epoca, venne esteso alle casse rurali ed artigiane, per quanto attiene al valore delle quote e delle azioni, nonché all'ammontare massimo delle quote o delle azioni sottoscrivibili da ciascun socio.

L'articolo 17, comma primo, della legge 19

marzo 1983, n. 72, ha modificato in aumento tale diritto comune; ma non ha proceduto alla sua estensione alle casse rurali ed artigiane. Con l'articolo 1 il presente disegno di legge si propone di attuare detta estensione.

D'altra parte, l'articolo 17, comma terzo, della testè citata legge 19 marzo 1983, n. 72, ha integrato il diritto comune delle società cooperative, stabilendo che «la remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali». Essendo sorto il dubbio se codesta disposizione si applichi anche alle casse rurali ed artigiane, l'articolo 2 della presente proposta è volto a risolverlo in senso affermativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, già modificato dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, e dall'articolo 10 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:

«Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 100.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a lire 20 milioni, nè tante azioni il cui valore superi tale importo».

**Art. 2.**

1. La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applica anche alle casse rurali ed artigiane.

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.